Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 21 febbraio 1924** — **Numero 44**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA - *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola* — AQUILA - *F. Agnelli.* — AREZZO *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO - *S. Pierucci.* — AVELLINO - *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Faria.* — BELLUNO - *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA - *L. Cappelli.* — BOLZANO - *L. Trevisini.* — BRESCIA - *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA - *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO *R. Golitti* — CASERTA - *F. Abussi.* — CATANIA - *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco.* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA *Le Cronache di Calabria.* — CREMONA - (*) — CUNEO - *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati;* — FIRENZE - *M. Mozzon.* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLÌ - *G. Archetti* — GENOVA - *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO - *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S. Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA - (*) — MANTOVA *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA - (*) — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana.* — MODENA - *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA - *A. Draghi.* — PALERMO *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA *Successori Bruni Narelli.* — PERUGIA - (*) — PESARO-URBINO - (*) — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA - *Librerie italiane riunite.* — POLA - *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO *S. Benedusi.* — POTENZA - (*) — RAVENNA - *E. Lavagna e F.°* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA *L. Bonvicini.* — ROMA - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — ROVIGO - *G. Marin.* — SALERNO - *N. Saracino.* — SASSARI - *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria S. Bernardino* — SIRACUSA - *C. Greco* — SONDRIO - *Zarucchi.* — SPEZIA - *A. Zacutti.* — TARANTO - *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO - *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE - *L. Cappelli.* — UDINE - *Carducci.* — VENEZIA - *S. Serafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla.* — ZARA - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3156.
Accordo tra l'Italia, la Repubblica Austriaca e il Regno d'Ungheria concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. Erario austro-ungarico, dell'antico i. e r. Erario austriaco e del r. Erario ungherese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca ed il Regno d'Ungheria, concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. Erario austro-ungarico, dell'antico i. e r. Erario austriaco e del r. Erario ungherese.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nell'accordo di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tende l'accordo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 39. — GRANATA.

Accordo tra l'Austria, l'Italia e l'Ungheria riguardante i debiti amministrativi.

Accordo concluso fra la Repubblica d'Austria e il Regno d'Ungheria da una parte e il Regno d'Italia dall'altra, concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. Erario austro-ungarico, dell'antico i. e r. Erario austriaco e del r. Erario ungherese.

Considerando che le Alte Parti Contraenti non si sono accordate sul pagamento dei debiti contratti dalle autorità amministrative dell'antico Governo austriaco e ungherese, ma riconoscono la opportunità di accertare l'esistenza e l'ammontare di questi debiti, espressi in corone sulla base delle leggi e ordinanze in vigore il 3 novembre 1918, senza pregiudicare peraltro il loro rispettivo punto di vista;

considerando che l'Italia insiste sul diritto che essa ritiene di avere in base agli articoli 203 e 205 penultimo ed ultimo comma del Trattato di San Germano e agli articoli 186 e 188 del Trattato di Trianon, di esigere, cioè, dall'Austria, sulla base del cambio stabilito dall'art. 271 del Trattato di San Germano e 254 del Trattato di Trianon, l'ammontare dei crediti derivanti da obbligazioni contratte, prima dello smembramento della Monarchia austro-ungarica dalle antiche i. e r. e i. r. amministrazioni e dalle antiche r. amministrazioni ungheresi nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche appartenenti in base alla residenza o all'indigenato ai territori annessi dall'Italia;

considerando che l'Austria e l'Ungheria contestano di essere obbligate, in virtù degli articoli 203 e 205 del Trattato di San Germano e degli articoli 186 e 188 del Trattato di Trianon, a pagare i debiti delle antiche i. e r. e i. r. amministrazioni e delle r. amministrazioni ungheresi;

considerando, d'altra parte, il desiderio comune di addivenire in un modo pratico e rapido alla regolazione di tutte le controversie relative al pagamento effettivo dei debiti in questione;

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

il Conte Nemes de Hidvég, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver comunicato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Repubblica d'Austria e il Regno d'Ungheria si obbligano ad accertare a mezzo dei loro uffici di liquidazione dei debiti dell'antico erario austro-ungarico, dell'antico erario austriaco e dell'erario ungherese, anche i crediti corrispondenti a siffatti debiti che persone fisiche o giuridiche negli antichi territori austriaci e ungheresi, trasferiti in base al Trattato di pace di San Germano al Regno d'Italia, avevano il 3 novembre 1918 verso l'antico erario austro-ungherese, l'antico erario austriaco e l'erario ungherese in base alle leggi, ordinanze e altre norme obbligatorie in vigore nei detti territori prima dello smembramento della Monarchia austro-ungarica

L'appartenenza dell'interessato sarà determinata: per i crediti derivanti da un rapporto di servizio pubblico o privato in cui trovavasi il creditore o uno dei membri della sua famiglia, dall'indigenato che il creditore aveva al 3 novembre 1918 in un comune del territorio ceduto; per tutti i crediti delle persone morali e delle aziende commerciali, dalla sede ed esercizio che esse avevano, alla medesima data, nel territorio ceduto; e per tutti gli altri crediti delle persone fisiche, dal domicilio che le stesse avevano, alla medesima data, nel territorio ceduto.

Art. 2.

L'accertamento di questi crediti a mezzo degli Uffici di liquidazione austriaci ed ungheresi non pregiudicherà affatto la futura decisione che dovrà stabilire a carico di chi starà un debito dell'antico erario austro-ungarico, dell'antico erario austriaco, e del r. erario ungherese.

La valutazione dei crediti sarà fatta in corone austro-ungariche; non si terrà conto degli interessi di mora, il che peraltro non pregiudicherà le eventuali pretese degli interessati relativamente agli interessi di mora.

Trattandosi di una domanda di indennizzo, il danno sarà calcolato sulla base delle spese per la ricostruzione o per il riacquisto del bene in questione secondo i prezzi in uso nell'ottobre e nel novembre 1918.

Art. 3.

Seguendo il principio di accertare tutti i crediti degli interessati indicati all'articolo 1 e derivanti dall'attività amministrativa civile e militare dell'antico erario austro-ungarico, dell'antico erario austraco e del r. erario ungherese e non ancora regolati il 3 no-

vembre 1918, la liquidazione dovrà comprendere in ispecie i seguenti gruppi di crediti:

a) crediti derivanti da rapporto di servizio pubblico, relativi a emolumenti, pensioni, graziali, ecc., come anche crediti derivanti da contratti di servizio;

b) crediti derivanti da contratti di fornitura di locazione, di costruzione e di trasporto;

c) crediti derivanti da prestazioni di guerra di opera e di cose e da alloggi militari;

d) crediti derivanti dalla responsabilità civile delle Ferrovie dello Stato, dal regolamento di servizio degli impiegati delle Ferrovie dello Stato e delle costruzioni delle Ferrovie gestite dallo Stato;

e) crediti derivanti dalle operazioni delle Amministrazioni delle poste, dei telegrafi e telefoni in quanto il loro accertamento non sia stato regolato con uno speciale accordo;

f) crediti degli ecclesiastici relativi alla « Congrua »;

g) crediti per sussidi stabiliti dalla legge a favore di fuggiaschi, invalidi di guerra e per le rendite delle famiglie di superstiti di guerra;

h) indennizzi di pretese elevate da coloro che, avendo preso parte alla guerra, hanno consegnato il loro vestiario civile ai depositi militari al momento della chiamata alle armi e lo hanno perduto prima del 3 novembre 1918;

i) indennizzi per il denaro e altri oggetti di valore consegnati, per essere trasmessi in patria agli organi militari o civili, ufficialmente a ciò autorizzati, nei casi in cui queste spedizioni fossero state organizzate dallo Stato;

j) domande di restituzione delle cauzioni di matrimonio, delle cauzioni dei depositi di funzionari civili, dei depositi di marinai e di altri militari, delle cauzioni di garanzia, delle lettere di garanzia e altri depositi consegnati agli uffici statali per la garanzia di un contratto o per un altro scopo.

Questa enumerazione ha soltanto carattere dimostrativo; essa non pregiudica, d'altra parte, la questione se un debito compresovi incomba, in base alle leggi in vigore il 3 novembre 1918 in Austria e in Ungheria, all'antico i. e r. erario, all'antico i. r. erario, o al r. erario ungherese.

Art. 4.

L'esame e l'accertamento sopraindicati si estenderanno a tutti i reclami che sono attualmente pendenti presso gli Uffici austriaci e ungheresi e che saranno prodotti entro sei mesi al più tardi a partire dalla ratifica del presente Accordo presso gli uffici di liquidazione austriaci ed ungheresi indicati dall'Austria e dall'Ungheria nel momento della ratifica, o presso gli uffici indicati dall'Italia nel momento della ratifica.

Art. 5.

Il Regio ufficio italiano sopraindicato dovrà assistere gli interessati per quanto riguarda i documenti e le pezze d'appoggio da allegarsi nei loro reclami; procurerà loro i documenti che mancano, e trasmetterà i reclami di regola, senza intervento diplomatico, direttamente ai competenti uffici di liquidazione austriaci o ungheresi.

I reclami evidentemente infondati o che, sia per riguardo delle persone che li producono sia per la data della loro origine, non sono compresi in questo accordo (articolo 1), saranno respinti con una breve motivazione, dallo stesso Regio ufficio italiano sopraindicato al quale essi sono stati prenotificati.

Art. 6.

I reclami che attualmente si trovano presso gli uffici di liquidazione austriaci e ungheresi al pari di quelli trasmessi d'ora innanzi dal Regio ufficio italiano sopraindicato saranno esaminati dagli uffici di liquidazione austriaci e ungheresi e definiti al più presto; le decisioni (affermative, negative o provvisorie) saranno rimesse al Regio ufficio italiano sopraindicato.

Ogni decisione definitiva in merito ad un reclamo sia essa affermativa o negativa dovrà contenere l'istruzione per l'interessato sul diritto di ricorso a lui spettante con l'avvertimento che egli potrà produrre ricorso contro la decisione entro il periodo di trenta giorni a decorrere dall'intimazione della stessa, alla Commissione internazionale di appello istituita presso l'Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese che ha deciso.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni al sopraindicato Regio ufficio italiano, incaricato del pari dell'intimazione delle decisioni degli Uffici di liquidazione austriaci e ungheresi; esso li rimetterà, al più presto possibile, al competente Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese.

Il diritto di ricorso alla Commissione d'appello, per quanto si riferisce alle decisioni pronunciate dopo il 3 novembre 1918 dagli Uffici di liquidazione austriaci o ungheresi e che sono state già notificate, riguardanti le denuncie dei crediti indicati nell'articolo primo del presente accordo, è ammesso entro il periodo di trenta giorni a partire dalla data della ratifica del presente accordo. Questo diritto potrà esercitarsi soltanto nel caso in cui gli interessati avrebbero avuto il diritto, in base alla legge austriaca o ungherese in vigore al 3 novembre 1918, di ricorrere a una Corte amministrativa o ad un Tribunale dell'impero o all'ordinaria via civile.

Le transazioni e le liquidazioni accettate dagli interessati non possono essere affatto contestate.

Art. 7.

Il competente Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese rimetterà tale ricorso, fornito di tutti i documenti che hanno servito di base per la decisione contestata, alla Commissione internazionale di appello sopra indicata, esponendo il proprio parere in merito.

La Commissione di appello si compone di tre Senati, ciascuno competente per una determinata categoria di ricorsi.

I Senati si compongono:

a) negli Uffici di liquidazione dell'antico i. e r. erario: di un presidente, di un assessore italiano, di un assessore austriaco e di un assessore ungherese;

b) negli Uffici di liquidazione dell'antico i. e r. erario: di un presidente, di un assessore italiano e di un assessore austriaco;

c) negli Uffici di liquidazione del r. erario ungherese: di un presidente, di un assessore italiano e di un assessore ungherese.

I presidenti dei Senati delle Commissioni d'appello saranno nominati di comune accordo dai tre o due Governi interessati; nei casi di disaccordo, detti presidenti saranno nominati dal Presidente della Confederazione elvetica in base ad una terna proposta da ciascuno dei tre o due governi interessati.

Gli assessori saranno nominati unilateralmente da parte dei loro rispettivi Governi.

Il presidente e gli assessori devono, per quanto possibile, risiedere nella sede del rispettivo Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese e devono avere le necessarie nozioni giuridiche.

Il Senato prenderà le sue decisioni all'unanimità di tre o due assessori, ai quali soltanto, di regola, spetta il diritto di voto; se, malgrado prolungate discussioni, non sarà possibile ottenere l'unanimità degli assessori, il presidente del Senato, altrimenti senza voto, decide da solo.

Le decisioni del Senato vincolano il competente Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese nel caso concreto in questione: se però trattasi di una decisone di principio, essa sarà normativa per tutti i consimili casi.

Gli interessati e i loro procuratori devono essere ammessi alla discussione orale per sostenere il ricorso. Anche l'Ufficio di liquidazione austriaco o ungherese potrà sostenervi il proprio punto di vista.

Le Regie legazioni italiane a Vienna e a Budapest hanno il diritto di far intervenire alle riunioni dei Senati delle Commissioni d'appello un delegato, il quale, però, non potrà prendere parte alle discussioni orali.

Gli Uffici di liquidazione austriaci e ungheresi forniranno in via breve a questo delegato le informazioni che egli chiederà in merito ai singoli casi di liquidazione.

Art. 8.

Qualora si renda necessario nell'interesse di una pronta definizione dei reclami gli Uffici di liquidazione austriaci e ungheresi potranno, di tanto in tanto, d'accordo con l'Ufficio sopraindicato, assegnare a tale Ufficio degli esperti, i quali saranno autorizzati a prendere parte a tutte le inchieste commissionali eseguite dall'ufficio, per esempio sopraluoghi, esami di libri, come anche prendere parte ai dibattiti orali con le parti, e che avranno pure competenza a decidere in merito ai reclami fino a un valore massimo individuale da fissarsi dall'Ufficio di liquidazione austriaco e ungherese secondo i risultati della pratica.

Anche contro questa decisione, che deve essere loro intimata dal Regio ufficio italiano ed essere accompagnata da una istruzione sulle vie di ricorso, gli interessati potranno ricorrere ai sensi dell'art. 6 alla Commissione d'appello.

Art. 9.

I componimenti amichevoli dei contratti di forniture militari, la cui esecuzione sia stata sospesa dallo smembramento della Monarchia austro-ungarica, saranno affidati alla « Commissione di componimento per i contratti in corso di fornitura militare », istituiti presso l'Ufficio austriaco per la liquidazione militare (Militaer-

Liquidierungs-Amt), Commissione nella quale d'ora innanzi sarà rappresentato anche il Regio governo italiano per mezzo di due suoi delegati.

Analoghe Commissioni di componimento saranno pure istituite presso gli Uffici di liquidazione dell'antico erario austriaco e dell'erario ungherese per l'amichevole componimento dei contratti che, al momento dello smembramento della Monarchia austro-ungarica, dovevano ancora essere eseguiti in confronto all'erario austriaco od all'erario ungherese.

I Senati di questa Commissione di componimento saranno formati:

a) presso il «Militaer-Liquidierungs-Amt» austriaco: da un presidente austriaco, da un assessore italiano, da un assessore ungherese ed un assessore austriaco;

b) presso gli Uffici di liquidazione dell'antico i. r. erario: da un presidente austriaco e da due assessori, di cui l'uno italiano, l'altro austriaco;

c) presso gli Uffici di liquidazione del r. erario: ungherese: da un presidente ungherese e da due assessori, di cui l'uno italiano, l'altro ungherese.

I membri delle Commissioni di componimento possono essere nello stesso tempo membri della Comissione d'appello.

Art. 10.

Le domande dirette a far valere un reclamo di cui all'articolo primo, coi relativi annessi e ricorsi sopra indicati, gli accordi e le decisioni degli Uffici di liquidazione austriaci ed ungheresi riflettenti l'accertamento dei crediti, saranno, da parte dell'Austria e dell'Ungheria, esenti da bolli e da tasse.

In caso di ricorso temerario, la Commissione d'appello avrà il diritto di condannare l'interessato al pagamento delle spese del procedimento di ricorso. Il Regio governo italiano presterà all'occorrenza il suo concorso per l'effettuazione di tale ricupero.

Art. 11.

Le spese pel personale e materiali inerenti alle operazioni di accertamento da eseguirsi dagli Uffici di liquidazione austriaci e ungheresi ai sensi del presente accordo, saranno sopportate provvisoriamente dall'Austria o dall'Ungheria a seconda che tali spese siano fatte sul territorio della Repubblica d'Austria o del Regno d'Ungheria.

Le spese causate dalla delega concordata degli esperti degli Uffici di liquidazione austriaci ed ungheresi, come pure le spese dell'Ufficio italiano, saranno provvisoriamente a carico dell'Italia.

Se l'indennità da assegnarsi ai presidenti dei Senati delle Commissioni d'appello, nominati su proposta dell'Italia, dovrà essere pagata in moneta diversa dall'austriaca o dall'unglierese, tale indennità sarà provvisoriamente a carico dell'Italia.

Ciascuna delle tre Parti Contraenti assumerà provvisoriamente a proprio carico l'indennità dei propri rispettivi assessori nei Senati delle Commissioni di appello e delle Commissioni di componimento.

Tutte le spese derivanti dai lavori di accertamento previsto da questo accordo saranno a suo tempo ripartite equamente sulla base dei resoconti reciprocamente riconosciuti. La regolazione definitiva è riservata dalle Alte Parti Contraenti a una convenzione da stipularsi dopo ultimati i lavori di accertamento.

In mancanza di un tale accordo, le controversie saranno sottoposte al Tribunale arbitrale previsto all'art. 12.

Art. 12.

In mancanza di altri accordi fra i Governi interessati, saranno costituiti i Tribunali arbitrali composti di arbitri esperti, dopo ultimati i lavori di accertamento, in ogni caso al più tardi entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, per la regolazione dei debiti dell'antico erario austro-ungarico, di quelli dell'antico erario austriaco e di quelli del r. erario ungherese.

Questi Tribunali arbitrali si comporranno:

a) per i debiti dell'antico erario austro-ungarico: di un presidente, di due assessori italiani, di un assessore austriaco e di un assessore ungherese;

b) per i debiti dell'antico erario autriaco: di un presidente e di due assessori, di cui l'uno italiano, l'altro austriaco

c) per i debiti del r. erario ungherese: di un presidente e di due assessori, di cui l'uno italiano, l'altro ungherese.

Gli assessori dei tribunali arbitrali sono nominati dai loro Governi.

I presidenti sono designati, di comune accordo, dai governi interessati; se, nel periodo di tre mesi a partire dal primo invito alla designazione non può intervenire l'accordo, i presidenti saranno designati dal Presidente della Confederazione elvetica.

Il Tribunale prenderà le sue decisioni all'unanimità degli assessori: in mancanza di unanimità, il presidente deciderà da solo.

Senza pronunciarsi sul principio generale della responsabilità, i tribunali arbitrali decideranno «ex bono et aequo», tenendo conto della situazione finanziaria ed economica dell'Austria e dell'Ungheria se e, nel caso affermativo, quanto l'Austria dovrà, in solido con l'Ungheria, pagare allo Stato italiano per tutte o per talune categorie dei debiti dell'antico erario austro-ungarico; se e, nel caso affermativo, quanto l'Austria dovrà pagare allo Stato italiano per tutte o per talune categorie dei debiti dell'antico erario austriaco; se e, nel caso affermativo, quanto l'Ungheria dovrà pagare allo Stato italiano per tutte o per talune categorie dei debiti del r. erario ungherese in una moneta che non sia esposta a fluttuazioni anormali, e tutto ciò per conto degli interessati.

Immediatamente dopo la fine dei lavori di accertamento previsti da questo accordo, gli Uffici di liquidazione austriaci e ungheresi dovranno trasmettere al Regio ufficio italiano un elenco, diviso per categorie, di tutti i crediti non soddisfatti, indicati all'articolo primo e dichiarati liquidi, sia dopo sia prima dell'entrata in vigore del presente accordo (e persino prima del 3 novembre 1918), indicando il nome e la residenza degli interessati.

Il Regio governo italiano si riserva dopo avere fatto un esame per suo conto della lista sopra indicata, di compilare un'analoga tabella dei crediti mediante un invito circolare agli interessati.

Le divergenze fra questi due elenchi saranno accomodate nella via più breve.

L'elenco dei crediti riconosciuti di comune accordo sarà trasmesso al competente Tribunale arbitrale.

Il presente accordo sarà ratificato il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922 in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Il Governo italiano avrà cura che il testo italiano concordi perfettamente col testo francese.

Per

L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.
L'Ungheria: C.te A. Nemes.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE UNGHERESE.

Il delegato d'Ungheria firma la convenzione relativa alla regolazione delle contraversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. erario austro-ungarico, dell'antico i. r. erario austriaco e del r. erario ungherese conclusa fra la Repubblica d'Austria, il Regno d'Ungheria ed il Regno d'Italia, con le seguenti riserve:

1° che in luogo del comma *c*) dell'art. 3 sia inserito il comma seguente: «*c*) Crediti delle Società di navigazione derivanti dalla messa a disposizione del servizio di guerra austro-ungarico di navi durante la guerra».

2° che il comma seguente sia intercalato prima dell'ultimo comma dell'art. 3: «La regolazione dei crediti derivanti da servizi di guerra, personali e materiali e da alloggiamenti militari è riservata ad una convenzione che sarà eventualmente conclusa in seguito e non cade sotto le disposizioni della presente convenzione».

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922

Per l'*Ungheria*: Conte A. Nemes. — Annullato.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA.

La delegazione austriaca, presa conoscenza delle riserve fatte dalla delegazione ungherese, dichiara che qualora fossero effettuate le variazioni richieste dall'Ungheria e sulle quali l'Austria non insiste da parte sua, le stesse variazioni dovrebbero senz'altro avere egualmente effetto in confronto dell'Austria.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3179.
Convenzione fra l'Italia e il Regno d'Ungheria per la protezione legale dei rispettivi sudditi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia e il Regno di Ungheria relativa alla protezione legale dei rispettivi sudditi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 125. — GRANATA.

Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla protezione legale dei rispettivi sudditi.

L'Italia e l'Ungheria desiderose di regolare le questioni che riguardano la protezione legale dei rispettivi sudditi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

il Conte Nemes de Hidvég, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario:

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI.

Art. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro diritti. Essi avranno, a questo fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, specie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la « cautio indicatum solvi ».

Art. 2.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contraenti dalle autorità del luogo di residenza e, in mancanza di questa, dalle autorità del luogo di dimora.

Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare del paese al quale il richiedente appartiene.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale la domanda è fatta, il certificato d'indigenza sarà legalizzato senza spese da un Agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere presentato.

L'autorità competente a rilasciare il certificato di povertà potrà assumere informazioni sulle condizioni economiche del richiedente presso le autorità dell'altra Parte Contraente.

L'autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite.

Art. 3.

La parte alla quale è stato accordato il gratuito patrocinio dall'autorità competente d'una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura relativi alla stessa lite, davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte Contraente.

Art. 4.

Le condanne alle spese del giudizio, pronunciate in uno degli Stati Contraenti contro l'attore o l'intervenuto in causa, suddito dell'altro Stato saranno rese gratuitamente esecutive dalla competente autorità dell'altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta per tramite del Ministero della giustizia o, se possibile, presentata direttamente dalla parte interessata.

La stessa norma si applica alle decisioni dell'autorità giudiziaria con le quali l'ammontare delle spese è fissato ulteriormente.

Art. 5.

Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata conformemente alla legislazione del paese, ove l'esecuzione è promossa.

L'autorità competente a pronunciare sulla domanda di esecuzione si limiterà ad esaminare:

1° se, secondo la legge del paese ove la condanna è stata pronunciata, la spedizione della decisione riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità;

2° se, secondo la stessa legge, la decisione è passata in giudicato.

Per soddisfare alle condizioni previste nell'alinea 2 n. 1 e 2, basterà una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente, la quale attesti che la decisione è passata in giudicato.

La competenza di questa autorità sarà attestata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

TITOLO II.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA.

Art. 6.

Le autorità giudiziarie delle Alte Parti Contraenti corrisponderanno fra loro per mezzo dei Ministeri della giustizia dei rispettivi Stati, per quanto concerne le notificazioni di atti giudiziari e la trasmissione di commissioni rogatorie, in materia civile, commerciale e penale.

Tuttavia, in materia civile e commerciale, nei casi di assoluta e giustificata urgenza, le autorità giudiziarie avranno la facoltà di corrispondere direttamente fra loro.

Art. 7.

Le autorità giudiziarie di ciascuno degli Stati contraenti hanno facoltà di redigere nella lingua del loro Stato le richieste e gli atti, di cui all'articolo precedente.

Nel caso dell'alinea 2 dell'articolo precedente, all'atto o alla rogatoria sarà unita una traduzione nella lingua dello Stato dell'autorità richiesta.

Art. 8.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Tuttavia le notificazioni in materia civile e commerciale potranno su domanda essere eseguite in una forma speciale, purchè non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Alla stessa condizione anche per le rogatorie in materia civile e commerciale si potrà ottemperare alla domanda dell'autorità richiedente perchè si proceda in una forma speciale.

L'autorità richiedente, se ne fa domanda, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della rogatoria, affinchè le parti interessate siano in grado di assistervi.

Art. 9.

Gli atti comprovanti le notificazioni e l'esecuzione delle rogatorie verranno rimessi dal Ministero della giustizia dello Stato richiesto al Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

Art. 10.

L'esecuzione di una rogatoria può essere ricusata soltanto:

1° se nello Stato richiesto l'esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

2° se lo Stato nel cui territorio dovrebbe compiersi l'esecuzione la giudichi contraria all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno.

Nel caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo, il quale ne avvisa immediatamente, quando ne sia il caso, il Ministero dello Stato richiedente.

Art. 11.

In materia civile o commerciale ciascuna delle Alte Parti Contraenti conserva la facoltà di indirizzare gli atti direttamente agli interessati, rispettivi cittadini, per posta od a cura dei propri agenti diplomatici o consolari.

Art 12.

L'esecuzione delle notificazioni e delle ragotorie in materia civile o commerciale non potrà dar luogo al rimborso di tasse e di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso dell'indennità pagate ai testimoni ed ai periti, come delle spese causate dall'intervento di un ufficiale pubblico reso necessario per non essere i testimoni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dall'applicazione eventuale di una forma speciale di esecuzione di notificazione o di rogatoria.

Art. 13.

Nella materia penale l'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti, potrà domandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato per rogatoria la comunicazione dei corpi di reato (pièces de conviction) o i documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto.

Verrà dato seguito alla domanda, tranne che vi si oppongano considerazioni particolari, e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve tempo possibile.

Art. 14.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione dell'autorità giudiziaria sarà trasmesso nelle vie prescritte dalla presente Convenzione e sarà notificato a cura dello Stato richiesto, tranne che particolari considerazioni vi si oppongono.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente.

L'atto di citazione indicherà la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno nonchè l'ammontare dell'anticipazione che lo Stato richiesto potrà salvo rimborso da parte dello Stato richiedente, fare al testimonio o al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, quale sia la sua nazionalità, che vorrà comparire innanzi l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato, per fatti e condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che formano oggetto del porcesso, nel quale è stata ordinata la sua testimonianza o perizia, durante il tempo necessario a questo fine e a ritornare nel suo paese.

Se l'individuo, di cui si domanda la comparizione, sia detenuto nell'altro Stato, potrà chiedersene la consegna provvisoria, salvo a rinviarlo nel più breve tempo possibile.

Occorrerà però anche in questo caso il consenso dell'individuo stesso, qualora non sia suddito dello stato richiedente.

Art. 15.

Quando il cittadino di una delle Alte Parti Contraenti sia condannato per reato punito con pena restrittiva della libertà personale nel territorio dell'altra parte, questa si impegna a comunicare nelle vie precritte dalla presente Convenzione l'estratto della decisione all'autorità giudiziaria del paese al quale appartiene il condannato.

Art. 16.

Le spese occasionate dall'esecuzione di rogatorie in materia penale sono a carico del Governo richiesto.

Tuttavia le spese occasionate per l'esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 17.

Il Ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di una autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente, fornirà il testo delle leggi in vigore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le informazioni necessarie sul punto di diritto controverso.

La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni.

Art. 18.

Gli atti pubblici, che siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno sul territorio dell'altra Parte il medesimo valore quanto alla loro autenticità degli atti pubblici redatti nel territorio di questa senza necessità di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare.

Art. 19.

La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico.

Art. 20.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Italia*: Imperiali.
L'*Ungheria*: Nemes.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3180.

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria relativa alla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco,

il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alla cittadinanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 126. — GRANATA.

Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria relativa alla cittadinanza.

L'Austria, la Cecolosvacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di regolare le questioni che riguardano la cittadinanza;

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

il signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

il signor Al Em. Lahovary, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Altezza il Reggente di Ungheria:

il Conte Nemes de Hidvég, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I modi di acquisto e di perdita della cittadinanza sono regolati dalle leggi dei singoli Stati.

Art. 2.

Nei rapporti tra le Alte Parti Contraenti, la cittadinanza sarà provata con un certificato dell'autorità competente secondo la legge dei singoli Stati, vidimato dalla autorità da cui l'autorità predetta dipende. Il certificato indicherà il fondamento legale della cittadinanza che attesta. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà tuttavia, ogni qualvolta lo stimerà necessario, esigere che il contenuto del certificato sia confermato dall'autorità governativa.

Art. 3.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a notificarsi reciprocamente l'elenco delle autorità competenti a rilasciare e vidimare il certificato di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

In caso di contestazione tra le Alte Parti Contraenti sulla cittadinanza da attribuire secondo le disposizioni dei trattati di San Germano e di Trianon, a un suddito del cessato Impero Austriaco e del cessato Regno d'Ungheria, una Commissione composta di un delegato di ciascuna delle Alte Parti Contraenti interessate e di un presidente, eletto di comune accordo dalle dette Parti e in caso di disaccordo dal Presidente della Confederazione Elvetica, fra i sudditi di uno Stato diverso dalle Parti Contraenti — scaduti i termini per l'esercizio del diritto di elezione o di opzione — deciderà la controversia. In caso di disaccordo tra i delegati, deciderà il Presidente.

Le decisioni adottate saranno in ogni caso definitive.

Le presenti disposizioni non derogano alle disposizioni e regole dei trattati di San Germano e di Trianon e specialmente alle disposizioni degli articoli 81 e 230 del Trattato di San Germano e degli articoli 65 e 213 del Trattato di Trianon nè alle disposizioni delle convenzioni particolari conchiuse o da conchiudere tra gli Stati interessati e specialmente a quelle della convenzione tra la Cecoslovacchia e l'Austria firmata a Brno il 7 giugno 1920.

Art. 5.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.
La *Romania*: A. Em. Lahovary.
L'*Ungheria*: Nemes.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3200.

Variazioni nella tabella A) allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, relativo ad opere stradali in Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la spesa di L. 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare delle variazioni compensative alle somme assegnate ad alcune categorie di opere con la tabella *A*) annessa al decreto suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella *A*) allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923 n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dalla annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 182. — GRANATA.

TABELLA ALLEGATA.

OPERE		Somme
Gruppo	Specie	
Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade nazionali e provinciali della provincia di Catanzaro; costruzione, sistemazione e miglioramento . .	— 8,000,000
	Strade nazionali e provinciali della provincia di Reggio Calabria; costruzione, sistemazione e miglioramento . .	+ 2,000,000
	Strade comunali obbligatorie da ultimare o sistemare nella provincia di Catanzaro e manutenzione delle strade stesse	2,000,000
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse	+ 8,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3208.

Applicazione dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive estensioni e modificazioni al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 27 settembre 1923, n. 2450, e 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta la necessità di stabilire le opportune norme per il collocamento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del personale ex combattente, avente titolo a passaggio di ruolo a termini dell'art. 47 del precitato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, degli articoli 11 e 12 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896, e dell'articolo 1, lettera *a*), ed ultimo comma del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2450, il Consiglio di amministrazione del Ministero stesso formerà le tre seguenti graduatorie:

a) la prima tra gli impiegati e gli agenti di ruolo, provvisti di licenza di scuola media superiore;

b) la seconda fra gli agenti subalterni di ruolo, eccettuati gli operai telegrafici e telefonici, provvisti di licenza di scuola media inferiore;

c) la terza fra gli operai telegrafici e telefonici provvisti di licenza di scuola media inferiore.

Art. 2.

Gli impiegati ed agenti di ruolo, compresi nella graduatoria di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, saranno collocati nei ruoli dei gruppi *A* e *B* con le stesse norme stabilite per i segretari, i quali come tali si trovavano in ruolo al 30 novembre 1923.

Gli agenti subalterni di ruolo, compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, saranno collocati nei gradi dodicesimo e undicesimo del gruppo *C* (personale contabile ed esecutivo) allo stipendio immediatamente superiore a quello cui avrebbero avuto diritto al 1° dicembre 1923 secondo gli ordinamenti organici anteriormente in vigore.

Gli operai telegrafici e telefonici, compresi nella graduatoria di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, saranno collocati nei gradi dodicesimo e undicesimo del ruolo del gruppo *C* (personale tecnico) allo stipendio come sopra indicato.

Art. 3.

Agli agenti e agli operai, che saranno collocati nei ruoli del gruppo *C*, a termini del precedente articolo 2, è applicabile la disposizione di cui all'art. 132 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 205. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 175.

Applicazione di diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge suddetta;

Viste la deliberazione 18 maggio 1923 e la nota 25 ottobre 1923, n. 4953 della Camera di commercio e industria di Modena;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Modena, è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, in conformità della seguente tariffa:

Per ogni esame degli atti esistenti presso la Camera, escluso il registro delle ditte	L.	0.50
Per ogni certificato non altrimenti specificato	»	1.00
Per ogni certificato di origine	»	0.50
Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici, a licitazioni, a gare	»	5.00
Per certificati di nuove constatazioni di usi di piazza	»	15.00
Per certificati di usi già constatati	»	5.00
Per certificati di prezzi quotati nei listini della Camera	»	1.00
Per certificati di prezzi non quotati nei detti listini	»	3.00
Per copia di atti camerali e relativa autenticazione	»	2.00
Per ogni vidimazione di firma	»	1.50
Per certificati di legittimazione	»	1.00
Per ogni informazione commerciale su ditte fuori piazza	»	2.00
Per certificati comprovanti la iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera	»	5.00
Per ogni duplicato di certificato chiesto contemporaneamente al certificato originale	»	0.50
Per la designazione di arbitri	»	10.00
Per ogni svincolo di cauzione di mediatori	»	5.00

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 191. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 187.

Passaggio ai comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia delle rispettive gestioni daziarie governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030;

Visto l'art. 1 del successivo R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le gestioni daziarie governative nei comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, sono rispettivamente trasferite alle predette Amministrazioni comunali secondo le norme di cui agli articoli seguenti e con effetto dal 1° febbraio 1924, o, in caso di proroga, ai sensi del capoverso dell'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, dal giorno successivo a quello in cui tale proroga avrà termine.

Art. 2.

Il personale civile governativo che al 31 gennaio 1924, o alla scadenza del termine prorogato come al precedente articolo, si troverà effettivamente addetto a ciascuna delle gestioni indicate allo stesso articolo, passa a carico dei rispettivi Comuni, in conformità ai relativi ruoli organici annessi al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Restano, nondimeno, salvi ed impregiudicati i provvedimenti sulle domande degli impiegati, intese ad ottenere il passaggio ad altri rami dell'Amministrazione governativa secondo le norme all'uopo stabilite nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Dal 1° febbraio 1924 o dal giorno successivo alla scadenza dell'eventuale proroga, gli impiegati ed agenti facenti parte del predetto personale diventano impiegati comunali a termini dell'art. 170 e seguenti della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148). Non potrà però essere fatto a loro un trattamento economico inferiore a quello ad essi spettante, al momento del passaggio, in forza del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle ulteriori modificazioni legislative che vi fossero apportate durante il periodo della proroga.

Gli stessi impiegati ed agenti conserveranno inoltre i diritti acquisiti alla data del passaggio circa il servizio utile agli effetti della pensione ed il trattamento di quiescenza. Ai medesimi, alla loro vedova ed ai figli non potrà essere assegnata una pensione minore di quella che sarebbe loro spettata dallo Stato, se fossero rimasti al servizio governativo e con lo stipendio che godevano alla data suaccennata.

La pensione è ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato ed il Comune hanno corrisposto a ciascun impiegato od agente.

Art. 3.

I comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia s'intendono, con effetto dalla data di assunzione delle rispettive aziende daziarie, sostituiti senz'altro all'Amministrazione governativa negli obblighi contrattuali da questa assunti, ai fini del servizio daziario, per affitti di immobili e per canoni od altri oneri dipendenti da occupazioni di terreni, fabbricati, caserme, casotti e simili.

Sono ceduti agli stessi Comuni tutti i mobili, attrezzi ed altri materiali pertinenti al servizio del dazio, previo loro inventario ed a prezzo di stima. Detto prezzo è determinato a mezzo di due periti, uno scelto dall'intendente di finanza, e l'altro dal Comune; in caso poi di discrepanza fra i detti periti tale prezzo è stabilito da un terzo perito eletto di accordo, o in mancanza dell'accordo, da un terzo perito eletto dal presidente del Tribunale.

Parimenti sono ceduti ai suindicati Comuni, a prezzo di stima da determinarsi secondo lo stesso procedimento di cui al precedente comma, gli immobili adibiti al servizio daziario, di proprietà dell'Amministrazione governativa, salvo che essa non intenda ritenerli, perchè occorrenti ad altri servizi statali.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 207. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 190.

Estensione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, ai personali militari che parteciparono alle operazioni in Cirenaica dal 1° marzo al 5 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito e della Regia marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica, dal 1° marzo 1923 al 5 settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — REVEL — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 207.

Norme per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ai posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le sedi di Corte di appello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1626; 21 dicembre 1919, n. 2486, e 22 gennaio 1920, n. 60;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1924, n. 137;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allorchè venga disposto che le prove scritte del concorso ai posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello, oltre quanto è stabilito dagli articoli 12, 13, 14, 15 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 60, si osserveranno le norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice, composta a norma dell'articolo 3, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626 e 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, è convocata non oltre il decimo giorno innanzi a quello in cui devono cominciare le prove scritte.

Ogni commissario formola per ciascuna materia di esame due temi.

Tutti i temi vengono, nello stesso giorno, a cura del capo del personale sottoposti al Ministro, il quale ne sceglierà uno per ogni materia. Dei temi prescelti saranno fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame e ciascun esemplare sarà chiuso e suggellato in un busta portante l'indicazione della materia. A loro volta le buste contenenti i due temi saranno chiuse in una terza, con l'indicazione dell'ordine in cui le prove scritte dovranno svolgersi.

Tale busta, debitamente suggellata, sarà trasmessa direttamente, o a mezzo dei magistrati con funzioni amministrative delegati dal Ministro ad assumere la direzione delle operazioni, al Procuratore generale, il quale ne curerà la conservazione fino al giorno delle prove scritte.

Art. 3.

La presidenza del Comitato di cui all'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1924, n. 137, è assunta dal magistrato più anziano.

A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza sui candidati, il primo presidente, d'accordo col procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria.

In quelle sedi dove sia maggiore il numero dei candidati e quando concorrano speciali motivi, il Ministro può disporre che al servizio di vigilanza partecipi un funzionario di cancelleria applicato al Ministero.

Art. 4.

Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le varie sedi nei giorni indicati ed in quell'ordine che il Ministro avrà determinato.

La mattina del primo giorno di esame il procuratore generale consegnerà la busta contenente i temi al presidente del Comitato. Questi non più tardi delle ore 9, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, quindi apre, nella sala di esame, il piego e letto l'ordine in cui dovranno svolgersi le prove, apre la busta contenente il tema relativo alla prova stessa e lo detta, o lo fa dettare, ai candidati.

Chi non sia presente al momento della dettatura del tema, o non consegni il lavoro entro il termine prefisso di otto ore dalla dettatura medesima, è escluso dal concorso.

Art. 5.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala di esame e durante gli esami.

Art. 6.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento ed è contrassegnato dal segretario.

Durante il tempo assegnato per l'esame, oltre i funzionari delegati per la vigilanza, devono sempre trovarsi presenti il magistrato con funzioni amministrative delegato dal Ministro, almeno un membro del Comitato e il segretario.

Art. 7.

I lavori sono dai candidati consegnati al presidente o, in sua mancanza, al membro presente del Comitato, il quale accertatosi dell'adempimento delle formalità prescritte, contrassegna ogni foglio con la propria firma, lo acclude in una busta su cui appone il bollo a calendario e segna l'ora della presentazione.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati all'esterno da tutti i componenti del Comitato.

Di quanto avviene durante il tempo dell'esame, il segretario del Comitato stende processo verbale sottoscritto da tutti i membri del Comitato stesso.

Art. 8.

Il segretario del Comitato personalmente trasmette al Ministero, in piego raccomandato, gli scritti dei candidati e, in piego separato, i verbali degli esami nel giorno successivo a quello in cui seguirono le prove.

La Commissione esaminatrice è convocata entro 10 giorni dall'ultimo delle prove scritte per procedere alla revisione dei lavori.

Art. 9.

Nel caso che in alcune sedi siansi verificate gravi irregolarità il Ministro può annullare l'esame limitatamente alle sedi stesse ed in tal caso può, ove lo ritenga opportuno, disporre che il risultato generale del concorso non sia reso pubblico e che l'esame sia ripetuto nelle sedi, per le quali fu pronunciato l'annullamento, con la partecipazione degli stessi candidati, esclusi quelli che avessero dato causa alle irregolarità.

Rinnovato l'esame, si procederà alla classificazione di tutti i candidati del Regno.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 232. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Civitaquana (Teramo), di Vistrorio (Torino), di Trivigno (Potenza), di Jenne (Roma), di Cesate (Milano), di Carentino (Alessandria) e di Bassano in Teverina (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitaquana, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

Numerosi reclami e le dimissioni di alcuni consiglieri comunali di Civitaquana resero necessaria l'esecuzione di un'inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda, di cui le indagini dell'inquirente posero in luce il gravissimo disordine.

In completo abbandono l'ufficio comunale, privo di inventari, di registri e di scritture contabili, non resi i conti dall'esercizio 1913 in poi, trascurata ogni norma contabile nell'impegno e nell'erogazione delle spese; irregolare il servizio di esattoria e tesoreria, omessa la riscossione di entrate comunali ed il recupero di spedalità; tollerate usurpazioni di terreni comunali, transatte liti in danno del Comune; deficienti tutti i pubblici servizi, e particolarmente quello sanitario.

Ogni potere deliberativo era accentrato nel sindaco, non essendosi quasi mai provveduto alla convocazione del Consiglio e della Giunta municipale.

Di fronte a tali accertamenti i consiglieri hanno rassegnato in massa le dimissioni; non potendosi tuttavia indire a breve scadenza le elezioni per la rinnovazione della rappresentanza per le condizioni locali dello spirito pubblico, ed occorrendo, d'altro canto provvedere ad un radicale riordinamento della civica azienda ed all'accertamento delle eventuali responsabilità, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitaquana, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Raimondo Di Rocco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vistrorio, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Vistrorio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha costantemente assunto atteggiamenti antipatriottici, che, specialmente in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, hanno determinato nella popolazione un vivo fermento che ha reso da qualche tempo assai delicata la situazione locale nei riguardi dell'ordine pubblico

Già nell'agosto scorso si è dovuto provvedere alla rimozione del sindaco per ripetute e pubbliche manifestazioni di sentimenti contrari alle istituzioni dello Stato; ciò nonostante, l'Amministrazione ha persistito nell'ostacolare le più elevate manifestazioni di patriottismo e la resistenza opposta, da ultimo, all'erezione del Parco della rimembranza ha acuito il risentimento della popolazione, provocando incidenti il cui rinnovarsi potrebbe turbare gravemente la pubblica quiete.

In tali condizioni appare indispensabile procedere, per ragioni d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vistrorio, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Penè è nominato Commissario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trivigno, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Per dimissioni, decessi ed altre cause, il Consiglio comunale di Trivigno ha perduto oltre i due terzi dei suoi componenti, fra i quali il sindaco e i due assessori, e si è partanto reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Due inchieste eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione dimissionaria hanno posto in luce il deplorevole e gravissimo disordine dell'ufficio comunale privo di registri e di scritture contabili; la mancata esecuzione delle verifiche di cassa e l'omesso esame dei conti; lo Stato di completo abbandono dei pubblici servizi e del cimitero. Accertamenti di particolare gravità, che hanno già richiesto l'invio degli atti all'autorità giudiziaria, sono stati fatti in materia di indebito maneggio di pubblico denaro largamente effettuato da parte del sindaco, di altri amministratori e dagli stessi dipendenti del Comune per somme rilevanti, trattenute senza alcuna giustificazione per lunghi periodi di tempo e solo in parte versate sotto la pressione dell'inchiesta.

In tale situazione, appare indispensabile, prima di far luogo alla rinnovazione della rappresentanza elettiva, riorganizzare i servizi e le finanze della civica azienda, accertate le eventuali maggiori responsabilità dei cessati amministratori, e provvedere al recupero delle somme non ancora versate nella cassa Comunale, e per conferire, a tale scopo, al Commissario, i maggiori poteri necessari, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario, In tale senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretaro di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trivigno, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Castelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Jenne, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Jenne è, da qualche tempo, fatta segno ad una vivace opposizione che ha notevolmente inaspriti i rapporti fra i partiti locali, determinando una situazione assai delicata nei riguardi dell'ordine pubblico. Indagini recentemente eseguite, se pure non hanno accertato irregolarità di eccezionale gravità, hanno tuttavia posto in luce la scarsa cura del patrimonio comunale e la deficienza in genere dei pubblici servizi, nonchè la condizione di disagio creata alla rappresentanza elettiva dalle dimissioni di sei consiglieri, che, unite al decesso di altro consigliere ed al fatto che altri due risiedono abitualmente in altro Comune, riducono di fatto la rappresentanza elettiva a soli sei consiglieri su quindici.

In tale situazione sarebbe necessario provvedere con elezioni suppletive all'integrazione numerica del Consiglio, ma non essendo ciò consentito dalle condizioni locali dello spirito pubblico, poichè la tensione degli animi è tale da non consentire la convocazione dei comizi elettorali senza pericolo di disordini, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Jenne, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Aroldo Marini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cesate, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Cesate, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha [illegible] un'azione deficiente ed inorganica, che ha spesso dato luogo a giustificate critiche ed a reclami della cittadinanza.

Una recente inchiesta ha rivelato molte irregolarità e violazioni di legge, il disordine degli uffici municipali e particolarmente, la completa disorganizzazione del servizio di contabilità, che non consente un sicuro ed esauriente controllo della situazione finanziaria della civica azienda. Si è accertato che molte spese sono state liquidate con mandati irregolari, con eccedenza degli impegni previsti in bilancio o senza le necessarie deliberazioni, e che spesso si sono corrisposti indebiti compensi al personale per lavori d'ufficio incessantemente qualificati come straordinari. Gravi irregolarità sono inoltre risultate nella gestione in economia della manutenzione stradale nonchè nella esecuzione di alcuni lavori pubblici a trattativa privata senza le prescritte approvazioni ed autorizzazioni, numerose manchevolezze nel bilancio per il 1923, deplorevoli negligenze nella revisione dei consuntivi e nella compilazione delle matricole delle tasse.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni inattendibili; successivamente, dieci dei quindici consiglieri assegnati al Comune hanno presentato le dimissioni.

La crisi municipale ha acuito il vivo e diffuso malcontento da tempo manifestatosi nella cittadinanza contro gli amministratori, e poichè in tali condizioni dello spirito pubblico non appare conveniente convocare a breve scadenza i comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tale senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'nterno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cesate, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Paolo De Nava è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a sensi del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carentino, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Per insanabili dissensi manifestatisi in seno all'amministrazione comunale di Carentino, i dodici consiglieri in carica si sono divisi in due gruppi di uguale composizione numerica, paralizzando completamente il funzionamento tanto del Consiglio comunale, quanto della Giunta municipale, le cui convocazioni rimangono da tempo deserte.

Poichè i tentativi fatti per porre fine ad una situazione, che è causa di grave pregiudizio per gli interessi della civica azienda e dei cittadini, sono rimasti infruttuosi, appare indispensabile, anche per impedire che il malcontento della popolazione possa turbare l'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tal senso provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carentino, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Francesco Porta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bassano in Teverina, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Bassano in Teverina, sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, è stata recentemente eseguita, in seguito a denuncia, un'inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità e deficienze

La situazione finanziaria del Comune è resa assai difficile dalla insincerità dei bilanci, nei quali sono state previste le entrate in misura notevolmente superiore all'effettivo gettito delle tasse comunali; causando persistenti e notevoli deficienze di cassa che ostacolano il normale funzionamento dell'azienda; ciò nonostante, non è stata ancora compiuta, nell'esercizio che va a scadere, la matricola per la tassa focatico. Nell'esperimento di appalti per servizi ed opere pubbliche non è stato convenientemente tutelato l'interesse dell'Ente; il servizio di assistenza sanitaria è irregolarmente mantenuto a condotta piena; recenti licenziamenti di personale appaiono ispirati a intenti partigiani più che all'interesse del servizio.

Alcuni amministratori hanno usufruito di materiali di proprietà del Comune o hanno preso parte a lavori nell'interesse dell'Ente, percependo compensi.

Tutto ciò, e, più ancora, l'atteggiamento assunto dalla maggioranza degli amministratori di fronte all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali, ha suscitato nella popolazione un vivissimo malcontento che minaccia di turbare la pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinamento della civica azienda, si rende, quindi, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, numero 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bassano in Teverina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Igino Mattioli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Collelongo e di Piazza Armerina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri e sostituisce il Regio commissario di Collelongo, in provincia di Aquila.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Collelongo (Aquila) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 27 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Collelongo, in provincia di Aquila, e nominato Commissario straordinario il signor Vito Cervelli;

Ritenuto che, per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sostituzione di detto Commissario;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor cav. Romolo Fusco è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Collelongo, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del signor Vito Cervelli che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del suddetto Consiglio comunale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che provvede alla proroga dei poteri e alla sostituzione del Regio commissario di Piazza Armerina, in provincia di Caltanissetta.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Piazza Armerina (Caltanissetta) per dar modo all'amministrazione straordinaria di completare la sistemazione delle finanze e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede a sostituire il Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 2 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Piazza Armerina in provincia di Caltanissetta, e nominato Commissario straordinario il signor cav. Felice Costa;

Ritenuto che, avendo il detto cav. Costa rinunciato all'incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piazza Armerina, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor avv. Silvestro Golino è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Piazza Armerina sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del signor cav. Felice Costa che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGI DECRETI 27 gennaio 1924.

Nomina del Regio commissario liquidatore delle Società di assicurazione « Lloyd Partenopeo » e « Atlantica », di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 45 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 23 maggio 1921, col quale alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Partenopeo », con sede in Napoli, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari in Italia, per non aver ottemperato alle disposizioni del decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Ritenuta la necessità, per la persistente inosservanza della impresa alle disposizioni dei decreti citati, che l'impresa stessa venga posta in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Partenopeo », anonima per azioni con sede in Napoli, è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della Società stessa il comm. avv. Alfonso Mercurio, il quale dovrà trimestralmente presentare al Ministero dell'economia nazionale il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che eventualmente si rendessero disponibili durante la liquidazione dovranno essere depositate unicamente presso istituti di emissione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 45 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 17 luglio 1922, col quale alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Atlantica », con sede in Napoli, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari in Italia, per non aver ottemperato alle disposizioni del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Ritenuta la necessità, per la persistente inosservanza della impresa alle disposizioni dei decreti citati, che l'impresa stessa venga posta in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlantica », anonima per azioni con sede in Napoli, è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della Società stessa il comm. avv. Alfonso Mercurio, il quale dovrà trimestralmente presentare al Ministero dell'economia nazionale il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che eventualmente si rendessero disponibili durante la liquidazione dovranno essere depositate unicamente presso istituti di emissione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 43

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	97 75	Belgio	82 15
Londra	100 167	Olanda	8 70
Svizzera	403 28	Pesos oro	17 99
Spagna	206 75	Pesos carta	7 885
Berlino	—	New-York	23 325
Vienna	0 032	Oro	450 06
Praga	67 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 34
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 13
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 93

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 3600 obbligazioni del **debito redimibile 3,50 % netto,** create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206, state sorteggiate nella 14ª estrazione eseguita in Roma il giorno 9 febbraio 1924 per l'ammortamento al 1° aprile 1924.

Dal	n.		al	n.		Dal	n.		al	n.	
Dal	n.	1201	al	n.	1240	Dal	n.	5481	al	n.	5520
»	»	6681	»	»	6720	»	»	6721	»	»	6760
»	»	8401	»	»	8440	»	»	13841	»	»	13880
»	»	15881	»	»	15920	»	»	16201	»	»	16240
»	»	17801	»	»	17840	»	»	18881	»	»	18920
»	»	19081	»	»	19120	»	»	28841	»	»	28880
»	»	29761	»	»	29800	»	»	31081	»	»	31120
»	»	37681	»	»	37720	»	»	38001	»	»	38040
»	»	38881	»	»	38920	»	»	50041	»	»	50080
»	»	62201	»	»	62240	»	»	67721	»	»	67760
Dal	n.	69041	al	n.	69080	Dal	n.	74081	al	n.	74120
»	»	75401	»	»	75440	»	»	76521	»	»	76560
»	»	81041	»	»	81080	»	»	81121	»	»	81160
»	»	83441	»	»	83480	»	»	86921	»	»	86960
»	»	89161	»	»	89200	»	»	89801	»	»	89840
»	»	97641	»	»	97680	»	»	98401	»	»	98440
»	»	111281	»	»	111320	»	»	111641	»	»	111680
»	»	113761	»	»	113800	»	»	118801	»	»	118840
»	»	126121	»	»	126160	»	»	128521	»	»	128560
»	»	132201	»	»	132240	»	»	133121	»	»	133160
»	»	141441	»	»	141480	»	»	142441	»	»	142480
»	»	151481	»	»	151520	»	»	157881	»	»	157920
»	»	158881	»	»	158920	»	»	162401	»	»	162440
»	»	168081	»	»	168120	»	»	181161	»	»	181200
»	»	186121	»	»	186160	»	»	186761	»	»	186800
»	»	187161	»	»	187200	»	»	190401	»	»	190440
»	»	196201	»	»	196240	»	»	202921	»	»	202960
»	»	203201	»	»	203240	»	»	204281	»	»	204320
»	»	205201	»	»	205240	»	»	206801	»	»	206840
»	»	208321	»	»	208360	»	»	209441	»	»	209480
»	»	209961	»	»	210000	»	»	210801	»	»	210840
»	»	213641	»	»	213680	»	»	223361	»	»	223400
»	»	233041	»	»	233080	»	»	233641	»	»	233680
»	»	235481	»	»	235520	»	»	245161	»	»	245200
»	»	247001	»	»	247040	»	»	250441	»	»	250480
»	»	250681	»	»	250720	»	»	255881	»	»	255920
»	»	257041	»	»	257080	»	»	258281	»	»	258320
»	»	267161	»	»	267200	»	»	269881	»	»	269920
»	»	270881	»	»	270920	»	»	276441	»	»	276480
»	»	278161	»	»	278200	»	»	284441	»	»	284480
»	»	285841	»	»	285880	»	»	289081	»	»	289120
»	»	290001	»	»	290040	»	»	291281	»	»	291320
»	»	294881	»	»	294920	»	»	296841	»	»	296880
»	»	296921	»	»	296960	»	»	297921	»	»	297960
»	»	299361	»	»	299400	»	»	299761	»	»	299800

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto marzo 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° aprile successivo come segue:

Nel Regno e nelle Colonie. — Dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadisciò contro presentazione delle obbligazioni stesse munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° ottobre 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale, direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano a Parigi e Londra.

Roma, addì 9 febbraio 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco N. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	763099	56 —	Guida *Carlotta* di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli	Guida *Carolina* di Francesco, *nubile*, dom. a Napoli
»	702783	87.50	Guida *Carlotta* di Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli)	Guida *Carolina* di Francesco, ecc. come contro
Cons. 5 %	149216	270 —	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela di Stefano vedova di Boldini Pietro dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Muzio* Angela di Stefano, vedova di Boldini Pietro	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela, ecc.; con usufrutto vitalizio a *Muzzio* Angela ecc. come contro
»	149217	260 —	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela ecc., come la precedente	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela ecc., come la precedente
»	149218	260 —	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc., come la precedente	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc. come la precedente
»	149219	260 —	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc., come la precedente	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc. come la precedente
»	156425	75 —	Maselli *Cesaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Liguigli Maria fu Nicola vedova Maselli, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari)	Maselli *Maria-Cesaria* fu Leonardo, ecc., come contro
Prest. Naz. 5 %	26740	265 —	Rocco *Giuseppina* di Vito, *nubile*, dom. a Sarconi (Potenza)	Rocco *Maria-Antonia-Giuseppina detta anche Giuseppina* di Vito, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Sarconi (Potenza)
Cons. 5 %	132237	590 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Ramunni Serafina fu Pasquale, vedova Gentile, dom. a Monopoli (Bari); con usufrutto vitalizio a detta Ramunni	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro
»	164477	55 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, dom. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente
»	97770	200 —	Barbato Vita di Antonio, *nubile*, dom. in Partinico (Palermo)	Barbato Vita di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
» » »	82977 92981 82983	135 — 940 — 375 —	Buzzi Igea Giovanna fu Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà della madre Malenchini Angela di Pietro, vedova di Buzzi Giovanni, dom. a Sondrio	Buzzi Igea-Giovanna fu Giovanni, *nubile*, dom. a Sondrio
»	82980	5 —	Buzzi Euridice, Sita-Alba, Igea-Giovanna, Atteo-Renato e Atte-Ottavia fu Giovanni, minori, ecc. come la precedente	Buzzi Igea-Giovanna, *nubile*, Euridice, Sita-Alba, Atteo-Renato e Atte-Ottavia, questi ultimi quattro minori, ecc. come contro

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	98963	56 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni, moglie di Macchi *Antonio*, dom. a Torino	
»	86422	42 —	Macche *Maria* nata Chaumontel fu Giovanni-Claudio, dom. a Moncalieri (Torino)	Chaumontel *Francesca-Domenica* fu Giovanni moglie di Macchi *Antonio-Cristoforo* fu Vincenzo, dom. a Moncalieri (Torino)
»	29047	14 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni-Claudio, moglie di Macchi Antonio, dom. a Moncalieri (Torino)	
»	60571	105 —	*Di Pasquale* Angela fu Antonio, nubile, dom in Palermo nella prima rendita e nelle altre dom. in Ragusa (Siracusa)	*Pasquali* Angela, ecc. come contro
»	60691	21 —		
»	60696	21 —		
»	60703	7 —		
»	61132	31.50		
»	344424	350 —	Merello *Aldo* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova)	Merello *Giovanni-Aldo* di Giacomo, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	144864	90 —	*Cortella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Cortella*, dom. a Lomazzo (Milano)	*Corbella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Corbella*, dom. a Lomazzo (Milano)

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

1° Avviso.

Con domanda 6 ottobre 1923 il canonico Pasquarelli Vincenzo, quale rappresentante della Parrocchia di Santo Stefano di Civita d'Antino (Aquila), ha richiesto la rinnovazione del certificato di rendita 5 % n. 259592 di L. 85 intestato al Canonicato Concurato di Santo Stefano in Civita d'Antino (Aquila), con avvertenza che proviene da vendita di fondi, perchè mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno senza che sieno intervenute opposizioni in analogia all'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si procederà alla rinnovazione del suddetto certificato.

Roma, 20 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

AVVISO.

Estrazione delle obbligazioni del prestito Blount.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i signori Eduardo Blount e comp., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 19 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 16 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Delegazione del tesoro di Treviso — Intestazione della ricevuta: Pellegrini Ernesto fu Francesco — Titoli del debito pubblico: 3 Obbligazioni ferroviarie — Ammontare del capitale: L. 1500 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data della ricevuta: 3 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Zò Maria fu Benedetto in Lupo — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 105 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5337 — Data della ricevuta: 21 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Cavazzi Pio — Titoli del debito pubblico: 3 Obbligazioni ferrovia centrale Toscana — Ammontare del capitale: L. 1500 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 9 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di settembre 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
18671	75732	Billi Vincenzo	« La camera oscura ». – Operetta in tre atti su libretto di Paolo Santarone. — Partitura d'orchestra originale manoscritta	Ricordi G. & C. (Ditta ed. music.)	Inedita — Mai rappresentata.
18672	75736	Gentile Stefano	« Il re del gorgonzola ». – Operetta in tre atti su versi di Enz Bonta. — Partitura per canto e pianoforte	Gentile Stefano	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
18654	75676	Di Pietro Pio	« Luisella ». – Canzone per canto e pianoforte su versi di Giuseppe Soldani	Di Pietro Pio	29-4-1921. — Mai eseguita in pubblico.
18655	75677	Fortuna Pio	« La legge sul divorzio ». – Composizione per canto e pianoforte su versi di Giuseppe Micheli	Detto	29-4-1921. — Mai rappresentata in pubblico.
18675	75771	Silvestri Alfredo	« Zingarella ». – Canzonetta su versi dello stesso autore	Ceccoli & figli (Ditta ed. music.)	Inedita. — Mai eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
18673	75737	Ambrosio, Soc. in Torino – Bugiani C. V.	« La Madonna della Robbia ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1247 — Presentati pel visto [illegible]91 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di C. V. Bugiani	Ambrosio (Soc. anonima ed. di films in Torino)	Inedita. — Mai proiettata.
18674	75738	Detta – Watford Willy	« La tortura del silenzio ». – Opera ut supra m. 1124. — Presentati pel visto, 220 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Willy Watford	Detta	Id. id.
18668	75690	Film d'Art in Francia	« Farfallo ». – Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1400. — Presentati pel visto 67 campioni di films colla nota inedita dei titoli dei rispettivi quadri	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la prima volta al « oderno » in Roma nel dicembre 1920.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18669	75691	Film d'Art, in Francia	« Il convegno vendicatore ». - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 105 ut supra	Film d'Art in Francia	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nel dicembre 1920.
18670	75692	Detta	« Chi ha ucciso ? ». - Opera ut supra m. 1450. Presentati, pel visto, 89 ut supra	Detta	Id. id.
18658	75680	Lombardo Film, in Napoli	« Il gatto nero ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1450. — Presentati, pel visto, 85 campioni di film con la nota inedita dei titoli dei rispettivi quadri	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nel gennaio 1921.
18667	75689	Detta	« Ultimo romanzo ». - Opera ut supra m. 1450. — Presentati, pel visto, 115 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta all' « Olympia » in Roma nel marzo 1921.
18666	75688	Detta	« Scrollina ». - Opera ut supra m. 1450. — Presentati, pel visto, 115 ut supra	Detto	Id. id.
18665	75687	Detta	« La grande Marniera ». - Opera ut supra m. 1440. — Presentati, pel visto, 119 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Modernissimo » in Roma nel marzo 1921.
18664	75686	Detta	« L'artefice dell'amore ». - Opera ut supra m. 1380. — Presentati, pel visto, 71 ut supra	Detto	Id. id.
18663	75685	Detta	« Il castello di bronzo ». - Opera ut supra m. 3557. — Presentati, pel visto, 302 ut supra	Detto	Id. id.
18662	75684	Detta	« Il diario di S. E. ». - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 125 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nel marzo 1921.
18661	75683	Detta	« Nigrus ». - Opera ut supra m. 1400. — Presentati, pel visto, 101 ut supra	Detto	Id. id.
18660	75682	Detta	« La banda dei rossi ». - Opera ut supra m. 1353. — Presentati, pel visto, 118 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nell'aprile 1921.
18659	75681	Detta	« Il re della forza ». - Opera ut supra m. 2561. — Presentati, pel visto, 214 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nel gennaio 1920.
18656	75678	Detta	« Marta Galla ». - Opera ut supra m. 1413. Presentati, pel visto, 112 ut supra	Detto	Inedita. — Proiettata la prima volta al « Moderno » in Roma nel dicembre 1920
18657	75679	Detta	« Mimì Fanfarra ». - Opera ut supra m. 1400 — Presentati, pel visto, 85 ut supra.	Detto	Id. id.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, novembre 1923.

Il direttore: DE SANCTIS.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.